

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2020 15 aprile 2016, n. 56
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.1 – “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” - Reg. CE n.1698/05 - Apertura termini di presentazione domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni ed ai mancati redditi derivanti dalla programmazione 2007-2013- Annualità 2016.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario, geom. Marcello Marabini, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014;

VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. / UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.908/2014 della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 12/01/2015 n.162 riportanti le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 23/12/2015 n.180 riportanti le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013";

VISTO il D.M. n.3536 del 08/02/2016 – pubblicato sulla GU n.67 del 21/03/2016 – "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 28 del 26/10/2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTO che nell'ambito della Misura 8 sono transitati gli impegni assunti a valere sul PSR 2007-2013 relativamente alle misure 221 e 223 del Reg. CE 1698/2005 nonché trascinarsi forestazione - Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89;

VISTE le istruzioni operative AGEA n. 9 del 25 marzo 2016 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016";

VISTO l'ALLEGATO A) al presente provvedimento, recante "Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinarsi provenienti dalle Misure 221 e 223 del PSR Puglia 2007-2013, dalla misura H del Reg. (CE) n. 1257/99 del PSR Puglia 2000-2006, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. CE n.1609/89";

CONSIDERATO che sono attivate sul Portale SIAN dell'AGEA le procedure per la presentazione delle domande di pagamento per la Campagna 2016;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare l'ALLEGATO A) recante "Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinarsi provenienti dalle Misure 221 e 223 del PSR Puglia 2007-2013, dalla misura H del Reg. (CE) n. 1257/99 del PSR Puglia 2000-2006, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. CE n.1609/89" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande di conferma di impegno, per la campagna 2016 relative agli impegni in trascinarsi provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005, dalla misura H del Reg. (CE) n. 1257/99, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. (CE) n.1609/89, decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e sino al **16 maggio 2016** secondo le procedure stabilite dall'A.G.E.A. mediante il portale SIAN; è fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande entro il termine ultimo del **10 giugno 2016**, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo;
- stabilire che la presentazione in formato cartaceo alla competente Sezione Provinciale delle Foreste, delle domande, stampate e rilasciate sul portale SIAN, dovrà avvenire **entro il 31 Luglio 2016, pena l'irricevibilità della domanda**. Ogni singola domanda, correlata di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere autorizzato in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente dicitura:

REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE FORESTE Sede Provinciale di _____

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 – "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento"- **DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI ANNO 2016 - Misura** _____

- **stabilire** che, a partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali i beneficiari che non intendono presentare domanda di pagamento, devono presentare alla competente Sezione Provinciale delle Foreste, entro il 31 Luglio 2016, apposita dichiarazione di mantenimento dell'impegno.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare l'ALLEGATO A)** recante "Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del PSR Puglia 2007-2013, dalla misura H del Reg. (CE) n. 1257/99 del PSR Puglia 2000-2006, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. CE n.1609/89" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di stabilire** che i termini di rilascio informatico delle domande di conferma di impegno, per la campagna 2016 relative agli impegni in trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005, dalla misura H del Reg. (CE) n. 1257/99, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. (CE) n.1609/89, decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e sino al **16 maggio 2016** secondo le procedure stabilite dall'A.G.E.A. mediante il portale SIAN; è fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande entro il termine ultimo del **10 giugno 2016**, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo;
- **di stabilire** che la presentazione in formato cartaceo alla competente Sezione Provinciale delle Foreste, delle domande, stampate e rilasciate sul portale SIAN, dovrà avvenire **entro il 31 Luglio 2016, pena l'irricevibilità della domanda**. Ogni singola domanda, correlata di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere autorizzato in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente dicitura:

REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE FORESTE Sede Provinciale di _____

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 – "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento"- DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI ANNO 2016 - Misura _____


- **di stabilire** che, a partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali i beneficiari che non intendono presentare domanda di pagamento, devono presentare alla competente Sezione Provinciale delle Foreste, entro il 31 Luglio 2016, apposita dichiarazione di mantenimento dell'impegno.

- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- il presente atto, composto da n° 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, e da un ALLEGATO A) composto da n. 9 facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca NARDONE



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA
ITALIANA

ALLEGATO A

alla D.A.G. n..... del

**REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA DELL'AMBIENTE**

**Programma Sviluppo Rurale
FEASR 2014-2020**

MISURA 8 – MISURE FORESTALI

SOTTOMISURA 8.1 - Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

***DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI IMPEGNI IN TRASCINAMENTO
PROVENIENTI DALLE MISURE 221e 223 DEL PSR PUGLIA 2007-2013,
DELLA MISURA H DEL REG. CE N.1257/99 DEL PSR PUGLIA 2000-
2006, DEL REG. CE n.2080/92 E DEL REG.CE n.1609/89***

**PRESENTAZIONE DOMANDE DI
PAGAMENTO/CONFERMA IMPEGNI**

INDICE

1. DESCRIZIONE TIPOLOGIA OPERAZIONE.....	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
3. DOMANDE DI PAGAMENTO/CONFERMA IMPEGNI IN TRANSIZIONE.....	3
4. TIPOLOGIE DI DOMANDE.....	4
5. TERMINI E PROCEDURE PRESENTAZIONE DOMANDE	5
6. PREMI DI MANUTENZIONE E MANCATI REDDITI.....	7
7. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	8
8. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	8
9. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI.....	9

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

In applicazione delle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n.1310/2013 della Commissione, parte dei pagamenti, relativi ad impegni giuridici assunti nei precedenti periodi di programmazione sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020.

Tale regolamento all'art.1, consente agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito del PSR 2007-2013, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del Programma, a condizione che la Domanda di Aiuto sia presentata prima dell'adozione del PSR 2014-2020.

Pertanto nell'ambito della Misura 8 si è tenuto conto della transizione degli impegni assunti a valere sul PSR 2007-2013 (misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005 nonché trascinarsi forestazione - Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Ai fini delle Domande di Pagamento/conferma per l'annualità 2016 della sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020, i beneficiari sono i soggetti ammessi agli aiuti, e specificati nel successivo paragrafo 6, delle misure 221 e 223 del PSR Puglia 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, nonché quelli sia della programmazione 2000-2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 - misura H, che del periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89.

3. DOMANDE DI PAGAMENTO/CONFERMA IMPEGNI IN TRANSIZIONE

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle Domande di Pagamento/ Conferma Impegni, sono stabilite provvedimenti della Regione Puglia, oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della Domanda di Pagamento/conferma determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

I soggetti che intendono presentare domanda di pagamento/conferma impegni, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Qui di seguito le novità relative alle domande 2016

- l'articolo 9, paragrafo 3 del DM del 12/01/2015 N. 162 prevede che l'aggiornamento del **Piano di coltivazione aziendale** sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:
 - Occupazione del suolo
 - Destinazione
 - Uso
 - Qualità
 - Varietà.
- **Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento**

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE n. 65/2011, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domande di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento/conferma determina altresì che in tutti i casi, le aziende saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia

della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni: la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno: l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali

4. TIPOLOGIE DI DOMANDE

Nella compilazione della domanda deve essere indicata la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando una delle tipologie di seguito indicate

- **Domanda iniziale**

E' la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2016.

- **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente, che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda".

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

- **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)**

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella DdS/DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle DdP e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- **Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)**

Una Domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite compilazione di un modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

E' possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle DdP e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- **Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)**

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alla correttiva tramite le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

E' possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

5. **TERMINI E PROCEDURE PRESENTAZIONE DOMANDE**

In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione della domanda. Le domande di pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

Le domande di pagamento possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

In applicazione dell'art. 67, par.2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate entro i termini presentazione fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

In base a tali disposizioni le domanda di sostegno e le domande di pagamento delle misure a superficie devono essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno. Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Reg. UE n.809/2014, per la campagna 2016, i termini di presentazione delle domande sono così stabiliti:

- a) Domande iniziali: **16 maggio 2016**, ai sensi dell'art. 13, tenuto conto che il 15/05/2016 cade di domenica;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15: **31 maggio 2016**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- **Presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalle precedenti programmazioni**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2016** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2016**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

- **Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)**

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- **Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP**

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica e pertanto il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

- **Posta Elettronica Certificata (PEC)**

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

Pubbliche Amministrazioni, società di capitali e di persone, professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata per interloquire con le pubbliche amministrazioni, nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni ed inviare istanze o trasmettere documentazione;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. La casella PEC è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato.

6. PREMI DI MANUTENZIONE E MANCATI REDDITI

Per l'annualità 2016 i beneficiari potranno presentare domanda di pagamento del premio di manutenzione e/o mancati redditi secondo quanto previsto dai relativi bandi e più specificatamente:

- PREMIO MANUTENZIONE - Misura 221 (azione 1 e 2) e Misura 223 (azione 1 e 2): Il premio annuale per ettaro imboschito/impiantato è destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto/imboschimento, ai costi di manutenzione sostenuti per eseguire le operazioni colturali degli imboschimenti realizzati. La prima annualità del premio decorre dalla stagione silvana (ottobre-marzo) successiva all'accertamento finale dell'imboschimento/impianto. Pertanto potranno presentare la prima domanda di pagamento del premio di manutenzione solo i beneficiari per i quali è stato effettuato il predetto accertamento finale entro il 30/09/2015.
- PERDITA di REDDITO – misura 221 (azione 1 e 2): L'importo del premio annuo ad ettaro imboschito/impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall'imboschimento per il periodo di quindici anni. La prima annualità del premio decorre dall'anno successivo alla richiesta di accertamento finale: nel caso in cui l'accertamento finale sia stato concluso nel primo quadrimestre dell'anno, l'aiuto per il mancato reddito decorre dall'anno di impianto. Pertanto potranno presentare la prima domanda di pagamento del premio di perdita di reddito solo i beneficiari per i quali è stato effettuato il predetto accertamento finale entro il 30/04/2016.
- PERDITA di REDDITO - Reg. (CE) n. 1257/99 misura H – L'importo del premio annuo ad ettaro imboschito/impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall'imboschimento per il periodo di venti anni. Considerando che detto ventennio ha avuto inizio a far data dal 2007 potranno presentare la domanda di pagamento del premio di perdita di reddito tutti i beneficiari.

- PERDITA di REDDITO Reg. (CEE) n. 2080/92 L'importo del premio annuo ad ettaro imboschito/impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall'imboschimento per il periodo di venti anni. Pertanto potranno presentare la domanda di pagamento del premio di perdita di reddito solo i beneficiari per i quali è stato effettuato il primo pagamento del premio relativamente all'annata 1997.

Fermi restando gli importi dei premi di manutenzione e mancato reddito, indicati nei bandi delle misure 221 e 223 del PSR Puglia 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, della programmazione 2000-2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 - misura H e del periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89, si evidenzia che i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 – pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente,devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;

- ✓ il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;
- ✓ per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con gli impegni dello sviluppo rurale relativi ai mancati redditi, secondo gli importi seguenti:
 - per le aziende con seminativi inferiori ai 15 ha = 0 €/ha
 - per le aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 7 €/ha
 - per le aziende con seminativi oltre 30 ha = 12 €/ha

7. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi ????? senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014 si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali (art. 2 Reg. UE n.1306/2013).

8. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda

9. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI

Per tutte le misure dello sviluppo rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione. Per quanto riguarda le riduzioni, il corpus normativo è stato declinato a livello nazionale dal Decreto del MIPAAF n. 180/2015 e ss.mm.ii., ed è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed Esclusione approvate con DGR, rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, che valuta le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. UE n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.180 del 23/01/2015, che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e per gli impegni correlati.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) n.809/2014:

- 1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.*
- 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.*
- 3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 3 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.*

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Conformemente a quanto previsto dall'art.9 del D.M. n.180 del 23/01/2015, ai sensi dell'art. 97, par. 3, del Reg. (UE) n.1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.